

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**29.12.2006****N. 1624****Approvazione metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.**

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale "parte IV ed in particolare l'art.205 che prevede :
 - al comma 1 la necessità di raggiungere, in ogni ambito territoriale ottimale, i seguenti obiettivi percentuali di raccolta differenziata rispetto ai rifiuti prodotti:
 - a) almeno il 35% entro il 31.12.2006
 - b) almeno il 45% entro il 31.12.2008
 - c) almeno il 65% entro il 31.12.2012
 - al comma 3, l'applicazione di una addizionale al tributo per il conferimento in discarica di cui alla legge. 549/1995, a carico dell'Autorità d'ambito, nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano raggiunti gli obiettivi minimi sopra riportati;
 - al comma 5 la definizione, tramite decreto ministeriale, di una metodologia e criteri di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata;
- la legge regionale n.18/1999 "Adeguamento delle disciplina e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", ed in particolare:
 - l'art. 26 che individua gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione della gestione dei rifiuti quali corrispondenti al territorio delle Province;
 - l'art. 48, che prevede che la Giunta regionale definisca un metodo standard in base al quale certificare le percentuali di raccolta differenziata raggiunte in ogni Comune ed in ogni Ambito territoriale ottimale;
- la legge regionale n.20/2006 , "Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure", che all'art. 36 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale sui rifiuti avente il compito di fornire il supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di gestione rifiuti, assicurando efficacia, continuità ed omogeneità alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti.

RITENUTO CHE :

la definizione di una metodologia oggettiva ed uniforme attraverso la quale determinare i risultati raggiunti da ciascun Comune e da ciascun Ambito territoriale ottimale in termini di raccolta differenziata dei rifiuti costituisca un presupposto basilare al fine di:

- progettare, sviluppare e consolidare flussi di dati attendibili e confrontabili nel tempo, tenuto conto degli obblighi facenti capo alla P.A. nel suo complesso, in termini di informazione ambientale;
- fornire un supporto informativo adeguato e realistico ai processi di pianificazione settoriale ed organizzazione della gestione dei rifiuti sul territorio;
- attivare gli strumenti di politica ambientale previsti dalla normativa nazionale e regionale che prevedono un sistema di penalizzazioni ed incentivi di tipo fiscale in funzione dei risultati ottenuti dagli enti locali.

CONSIDERATO CHE :

- il d.lgs.22/1997, ora abrogato, già prevedeva, all'art. 24 la definizione di una metodologia di calcolo uniforme da adottarsi con un decreto ministeriale che non è mai stato emanato;

- la definizione di una metodologia di calcolo uniforme, sia pur nelle more della definizione del quadro di riferimento metodologico statale, costituisce obiettivo prioritario dell'azione regionale, in funzione degli obiettivi temporali fissati dal d.lgs.152/2006, e della conseguente necessità di predisporre idonei strumenti per la verifica e l'accertamento dei risultati di raccolta differenziata raggiunti già a partire dall'anno in corso;
- il metodo definito a livello regionale potrà essere oggetto degli eventuali adeguamenti necessari, una volta definito il metodo unitario a livello nazionale, ed, in ogni caso, a seguito di una verifica sul primo biennio di applicazione;
- la definizione e diffusione presso tutti gli enti locali liguri del metodo di calcolo unitario costituisce presupposto per l'attivazione del costituendo Osservatorio regionale sui rifiuti con particolare riferimento alle richiamate funzioni di verifica ed accertamento dei risultati raggiunti a livello comunale.

TENUTO CONTO

che la proposta di metodo unitario allegata alla presente deliberazione all'Allegato 1, elaborata dal Settore Gestione integrata rifiuti è stata sottoposta all'esame delle Province liguri, degli Ambiti territoriali ottimali e dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente ligure, al fine di concordare gli aspetti tecnici e di merito;

su proposta dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

- di approvare il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani illustrato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- di prevedere una verifica del metodo di cui all'Allegato 1 all'atto della definizione della metodologia unitaria a livello nazionale prevista dall'articolo 205 del d.lgs.152/2006, ed in ogni caso sulla base dell'esperienza maturata nel primo biennio di applicazione, al fine di disporre con successivo atto gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari;
- di dare mandato al Settore regionale Gestione Integrata Rifiuti di diffondere a tutti gli enti locali liguri il metodo di cui all'Allegato 1, al fine dello sviluppo e consolidamento di flussi di dati informativi in merito ai risultati di raccolta differenziata che abbiano il carattere dell'oggettività ed unitarietà;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. e sul sito Internet della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(seguono allegati)

Allegato 1

Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Sulla base di una esperienza ormai consolidata negli anni passati, occorre evidenziare che uno dei problemi più rilevanti per la verifica di risultati realistici di intercettazione delle frazioni oggetto di raccolta differenziata consiste nella mancanza di dati certi ed omogenei sulla produzione e gestione dei rifiuti .

A livello nazionale non è mai stato emanato il decreto, previsto sia dal d.lgs 22/97 che dal d.lgs 152/06, per dare una metodologia uniforme per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata.

Altro problema è legato alla mancanza di una metodica standard per il calcolo della produzione pro-capite di rifiuto urbano.

Si ritiene quindi necessario, in questa sede, adottare un metodo unitario di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata che consenta una contabilizzazione uniforme dei risultati conseguiti sul territorio ligure dalle attività rivolte alla intercettazione delle frazioni omogenee, ed in particolare le frazioni biodegradabili.

Sotto questo profilo occorre sottolineare che il d.lgs. n.152/06, all'art.205, prevede che nel computo delle frazioni raccolte in modo differenziato vada computata anche la frazione biodegradabile derivante da attività di separazione successive alla raccolta.

Pertanto, nelle more dell'approvazione della metodologia dei criteri di calcolo della raccolta differenziata da parte dello Stato previsto dal citato art.205 al comma 4, viene adottato il seguente metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune ed in ogni ATO. Si fa salva, in ogni caso, la possibilità di una revisione dell'allegato metodo qualora le esperienze applicative del primo biennio indichino la necessità di apportare correttivi o diverse disposizioni.

Obiettivi

Il d.lgs. n.152/06, in linea con la necessità di incrementare qualsiasi forma di recupero e riciclaggio e di ridurre drasticamente la quota di rifiuti urbani da smaltire tal quali, introduce nuove disposizioni in materia di raccolta differenziata (RD). In particolare, l'art.205 fissa obiettivi puntuali di RD dei rifiuti urbani da raggiungere in ogni ambito territoriale nell'arco di 6 anni dall'entrata in vigore del decreto, che sono:

- a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Nel caso in cui a livello di ambito ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti, è applicata un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di RD raggiunte nei singoli comuni.

Raccolta differenziata:

Ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera f, del d.lgs. n.152/06, s'intende per raccolta differenziata (RD), "la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero".

Modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti, devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono contemporaneamente ai seguenti requisiti:

- essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui alla Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, tramite attribuzione di uno dei Codici CER di cui all' allegato 2 o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione del Regolamento Comunale, secondo criteri qualitativi e quantitativi;
- essere raccolti dal gestore del servizio pubblico direttamente o tramite ditta convenzionata con il gestore stesso;
- rientrare nel regime di tariffazione previsto per i rifiuti urbani (TARSU o TIA);

- essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani, raggruppati in frazioni merceologiche omogenee ed avviati al recupero od a corretto trattamento.

Ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205 del d.lgs. n.152/06, la percentuale di raccolta differenziata è data dal rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata destinate al recupero, e la quantità dei rifiuti urbani complessivamente raccolti.

Riassumendo in una formula avremo:

$$\% \text{ di raccolta differenziata} = \frac{\sum \text{RD} - \text{S}}{\text{RTOT}} \times 100$$

dove

$\sum \text{RD}$ = somma in peso di tutte le frazioni di Raccolta Differenziata, (compresa la frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero secondo le specificazioni di cui al successivo punto F), e talune tipologie di rifiuto di provenienza domestica pericolose e non;

S = scarti provenienti da operazioni di selezione e trattamento secondo quanto indicato al successivi punti B) e C);

RTOT = quantità totale di rifiuti urbani raccolti (rifiuti raccolti in maniera differenziata al lordo degli scarti + rifiuti raccolti in maniera indifferenziata + rifiuti raccolti in maniera separata ed avviati ad operazioni di smaltimento).

A) Raccolta monomateriale:

I quantitativi raccolti ed avviati al recupero attraverso raccolte monomateriale, sono conteggiati nella loro totalità ai fini della valutazione della percentuale di raccolta differenziata.

B) Raccolta multimateriale o combinata

Poichè questo genere di raccolta necessita di un impianto apposito atto a selezionare le diverse frazioni raccolte congiuntamente, occorre apportare una correzione (in diminuzione) alle quantità di rifiuti raccolti e conferiti all'impianto.

Le sole quantità depurate degli scarti rientrano nel conteggio delle quantità di raccolta differenziata, mentre la quantità totale (al lordo degli scarti) concorre a definire la quantità totale di rifiuti urbani.

Ai fini della quantificazione della raccolta differenziata, la quota di scarti, tenuto conto del tipo di raccolta multimateriale effettuata sul territorio ligure, e delle esperienze maturate nei singoli ambiti territoriali, è stimata nel 30% rispetto alla quantità totale di rifiuto conferito all'impianto di selezione. Il quantitativo relativo di scarti andrà pertanto sottratto dal quantitativo di raccolta differenziata.

Qualora l'Ente locale che pratica questo tipo di raccolta dimostri, tramite dichiarazione motivata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impianto di selezione, di ottenere una quota di scarti inferiore a quella del 30% sopra richiamata, sarà computato nella quantità di raccolta differenziata il quantitativo della raccolta multimateriale al netto della quota di scarti indicata.

La Regione ed Arpal si riservano di effettuare verifiche sulla effettiva consistenza del risultato dichiarato.

C) Rifiuti ingombranti

Per quanto riguarda questa tipologia di rifiuti, sono computabili ai fini del calcolo della raccolta differenziata, solo i rifiuti ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero.

I rifiuti ingombranti avviati a smaltimento in discarica concorrono invece a definire la quantità totale di rifiuti urbani.

Per i rifiuti ingombranti inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero, si deve introdurre un fattore correttivo al quantitativo conferito all'impianto.

Ai fini della quantificazione della raccolta differenziata, la quota di scarti, tenuto conto della serie storica di dati di produzione relativa al territorio ligure, e delle esperienze maturate nei singoli ambiti territoriali, è stimata nel 35% rispetto alla quantità totale di rifiuto ingombrante conferito all'impianto di trattamento.

Qualora l'Ente locale dimostri, tramite dichiarazione motivata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impianto di trattamento, di ottenere una quota di scarti inferiore a quella del 35% sopra richiamata, sarà computato nella quantità di raccolta differenziata il quantitativo della raccolta separata di rifiuti ingombranti al netto della quota di scarti indicata.

La Regione ed Arpal si riservano di effettuare verifiche sulla effettiva consistenza del risultato dichiarato.

D) Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Rientra nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata l'intero quantitativo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche conferiti presso le isole ecologiche comunali sia dai cittadini che dai distributori in conformità al sistema gestionale previsto dal d.lgs.151/2005.

E) Raccolta selettiva

La raccolta separata delle frazioni merceologiche omogenee di rifiuti, finalizzata a garantire un corretto e separato smaltimento delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato (ad es. pile, farmaci ed altri rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica, rifiuti cimiteriali) deve essere conteggiata nel computo della raccolta differenziata.

F) Frazione organica umida

La frazione organica umida, ivi compresa la frazione verde, raggruppata in frazione merceologica omogenea al momento della raccolta deve essere considerata nella totalità ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

La frazione organica stabilizzata (FOS) proveniente dalla separazione dopo la raccolta potrà essere computata nel calcolo della raccolta differenziata solo nel caso in cui venga avviata ad impianti di recupero autorizzati in forma ordinaria ovvero con procedure semplificate ai sensi del d.m. 5/2/98 e ss.mm.ii. (punto 15.1 frazioni recuperabili con processi di digestione anaerobica). Nel caso di provvedimento in forma ordinaria le modalità di impiego e i quantitativi da utilizzarsi dovranno essere specificati nell'atto di approvazione del progetto e/o di autorizzazione relativo all'intervento di cui è destinata la FOS .

G) Compostaggio domestico

I rifiuti organici umidi oggetto di compostaggio domestico, si configurano come una riduzione a monte dei rifiuti urbani totali prodotti, quindi non devono essere conteggiati a nessun livello: nè tra le percentuali di raccolta differenziata, nè tra i rifiuti prodotti .

Qualora il Comune abbia disciplinato la pratica del compostaggio domestico con uno specifico provvedimento che preveda una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale operazione ed un sistema di controlli idoneo può essere computato ai fini del calcolo della raccolta differenziata un

coefficiente di autocompostaggio fino ad un massimo di 0,25 Kg/g. per abitante che pratica tale operazione.

H) Inerti da costruzioni e demolizioni

I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni, ancorchè prodotti in ambito domestico, poichè annoverati esplicitamente tra i rifiuti speciali (art.184, comma 3 del d.lgs. n.152/06) non devono essere conteggiati a nessun livello nè tra le percentuali di RD, nè tra i rifiuti complessivi.

I) Rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento

I flussi di rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento, anche se soggetti a raccolte separate, rientrano comunque nel conteggio dei rifiuti urbani complessivamente prodotti.

Tra queste categorie di rifiuti ricordiamo ad esempio i rifiuti cimiteriali ed i rifiuti derivanti dalla pulizia e spazzamento di strade e aree pubbliche, strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico, spiagge marittime e lacuali, rive dei corsi d'acqua.

Allegato 2

Categoria		CER	Descrizione
Rifiuti Biodegradabili	Frazione organica	200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (200108)
		200201	rifiuti biodegradabili (200201)
		200302	rifiuti dei mercati (200302)
	Carta e cartone	200101	carta e cartone (200101)
		150101	imballaggi in carta e cartone (150101)
	Legno	200137*	legno, contenente sostanze pericolose (200137*)
		200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (200138)
		150103	imballaggi in legno (150103)
	Altro	150109	imballaggi in materia tessile (150109)
		200110	abbigliamento (200110)
200111		prodotti tessili (200111)	
Rifiuti non biodegradabili	Vetro	200102	vetro (200102)
		150107	imballaggi in vetro (150107)
	Plastica	200139	plastica (200139)
		150102	imballaggi in plastica (150102)
	Metalli	200140	metallo (200140)
		150104	imballaggi metallici (150104)
Rifiuti da raccolta multimateriale		200199	altre frazioni non specificate altrimenti (200199)
		150106	imballaggi in materiali misti (150106)
RAEE		200121*	tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (200121*)
		200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (200123*)
		200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (200133*)
		200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 (200134)
		200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (nota) (200135*)
		200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (200136)
Ingombranti		200307	rifiuti ingombranti (200307)
Altri rifiuti		200113*	solventi (200113*)
		200114*	acidi (200114*)
		200115*	sostanze alcaline (200115*)
		200117*	prodotti fotochimici (200117*)
		200119*	pesticidi (200119*)
		200125	oli e grassi commestibili (200125)
		200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 (200126*)
		200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (200127*)
		200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 (200128)
		200129*	detergenti contenenti sostanze pericolose (200129*)

	200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 (200130)
	200131*	medicinali citotossici e citostatici (200131*)
	200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (200132)
	200203	altri rifiuti non biodegradabili (200203)
	150105	imballaggi in materiali compositi (150105)
	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (150110*)
	150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti (150111*)
Rifiuti indifferenziati	200301	rifiuti urbani non differenziati (200301)
	200303	residui della pulizia stradale (200303)
	200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti (200399)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

29.12.2006

N. 1628

Legge regionale 20 agosto 1998 n. 28, articolo 4. Integrazione dei criteri approvati con deliberazione del 24 novembre 2006 n. 1316. Impegno di spesa di Euro 430.612,00 in favore della FILSE S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la legge regionale 20 agosto 1998 n. 28 “Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace”, ed in particolare l’articolo 4 della medesima inerente la presentazione delle proposte di attività da parte dei soggetti abilitati, ai fini del sostegno previsto al successivo articolo 5;
- la deliberazione del Consiglio regionale 10 agosto 2006 n. 30, disponente l’approvazione del Programma Ponte per l’anno 2006 delle attività in materia di cooperazione allo sviluppo;
- la deliberazione della Giunta regionale 24 Novembre 2006 n. 1316 con la quale, sulla base di quanto disposto dalla citata l.r. 28/1998 e dalla sopra citata programmazione regionale di settore, la Giunta regionale ha approvato i criteri di valutazione dei progetti presentati;

RICHIAMATE:

- la legge 7 Agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- la legge regionale 6 Giugno 1991 n. 8 “Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi”;

PREMESSO:

- che il documento di programmazione sopra menzionato ha fissato alla data del 20 Ottobre u.s. la scadenza di presentazione per le proposte di cui all’articolo 4 della predetta l.r. 28/1998 e che nei termini prescritti sono pervenuti alla Regione n. 84 progetti;